

TI_GERICHTE 11.2001.132 vom 20. November 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-11-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2001.132

FR: TI_GERICHTE 11.2001.132 du 20 novembre 2003

IT: TI_GERICHTE 11.2001.132 del 20 novembre 2003

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 7

Per quanto riguarda la situazione finanziaria della madre, dopo la firma del contratto di mantenimento essa ha iniziato, il 1° gennaio 2001, un'attività lucrativa a metà tempo per la _____ (doc. B), con uno stipendio mensile di fr. 1900.– lordi per 13 mensilità. Riportato su 12 mesi, ciò corrisponde a un mensile di fr. 2058.–. Dedotti gli oneri sociali, pari a circa il 7.8% (metà dei contributi paritetici 6.55% e LAINF approssimata all'1.27%: foglio informativo 1.2001 sulle modifiche al 1° gennaio 2001 concernenti i contributi e le prestazioni AVS, AI, IPG e foglio informativo 6.05 sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni LAINF, editi dal Centro d'informazione AVS/AI), il reddito netto risulta di fr. 1897.75 mensili. a) Entrambi i genitori devono partecipare al mantenimento dei figli in base alle loro possibilità (art. 276 e 285 cpv. 1 CC). In concreto si tratta pertanto di sapere se la madre, la quale lavora attualmente a metà tempo, possa essere tenuta ad aumentare il proprio grado d'occupazione. Al riguardo si applicano per analogia i principi che fanno stato nel caso di genitori divorziati (Hegnauer in: Berner Kommentar, edizione 1997, n. 56 ad art. 285 CC). Ora, una donna divorziata può essere tenuta a ricuperare un'attività lucrativa a tempo parziale allorché il figlio minore a lei affidato compia i 10 anni, mentre un'attività a tempo pieno le può essere imposta dal momento in cui tale figlio raggiunga i 16 anni (DTF 115 II 10 consid. 3c e 11 consid. 5a; SJ 116/1994 pag. 91; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 59 ad art. 125 CC). La prassi relativa al vecchio diritto del divorzio si fondava sul principio che, dopo i 45 anni d'età, non potesse più pretendersi da una moglie divorziata la ricerca di un lavoro (Rep. 1997 pag. 59 consid. 2c con rimandi). Dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto tale limite è stato relativizzato dal Tribunale federale, che ha sottolineato come per determinati posti di lavoro l'offerta fissi il limite d'assunzione a 50 anni (DTF 127 III 140 consid. 2c). Già secondo la vecchia prassi poi, laddove al momento del divorzio una moglie di 45 anni già lavorasse a tempo parziale, bisognava verificare se si potesse ragionevolmente esigere da lei un'estensione dell'attività lucrativa (Schwenzer, op. cit., n. 53 ad art. 125 CC). b) _____ oggi ha 36 anni, il figlio 6. Dal 1° gennaio 2001 essa è impiegata a metà tempo – come detto – quale “specialista gruppo infortuni” presso la _____. Finché il figlio non avrà compiuto 16 anni, non si può esigere di conseguenza che, con un grado d'occupazione pari al 50%, essa estenda la sua attività lucrativa. Al momento in cui il figlio avrà raggiunto il 16° compleanno (25 dicembre 2013), l'interessata avrà 46 anni. Poiché essa già lavora a tempo parziale, non si intravedono particolari problemi di inserimento nel mondo del

lavoro. Anzi, tra dieci anni essa avrà verosimilmente acquisito una solida esperienza nel settore che, in una situazione normale del mercato del lavoro, dovrebbe permetterle senza grandi difficoltà un'occupazione a tempo pieno. Né vi sono indizi contrari: per quanto dato di sapere, essa è in buona salute, e neppure sostiene che l'estensione dell'attività non sia in futuro possibile. È quindi da presumere che essa sarà in grado, dal 2014, di conseguire un reddito almeno doppio rispetto all'attuale, vale a dire circa fr. 3800.– netti. c) Circa il fabbisogno minimo di lei, il giudizio del Pretore non contiene – una volta ancora – alcun accertamento. Ora, dal fascicolo processuale si desume che essa versa dal 1° ottobre 1999 una pigione di fr. 1045.– mensili (doc. L: 9° foglio allegato al certificato municipale per l'ottenimento dell'assistenza giudiziaria), da cui occorre dedurre la quota di fr. 335.– già compresa nel fabbisogno del figlio (sopra, consid 7), onde un onere d'alloggio di fr. 710.– mensili. Essa deve poi far fronte a un premio della cassa malati di fr. 232.90 (copertura di base: doc. L, 10° foglio allegato al certificato municipale) e a un premio dell'assicurazione RC privata e per la casa di fr. 25.90 (doc. L, 2° foglio allegato al certificato municipale). Inoltre essa ha bisogno dell'automobile, giacché lavora a _____ (doc. B) mentre il bambino frequenta l'asilo nido a _____ (doc. E), dove presumibilmente seguirà anche le scuole dell'obbligo. Le si può riconoscere dunque un'indennità di complessivi fr. 60.70 (doc. L, 1° e 2° foglio allegato al certificato municipale: RC auto fr. 11.70 mensili, casco totale fr. 26.70 e imposta di circolazione fr. 22.30), la quota relativa al posteggio essendo già compresa invece nel costo dell'alloggio (doc. L, 9° foglio allegato al certificato municipale). In definitiva, nel 2001 il fabbisogno minimo della madre ammontava a fr. 2279.50 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1250.–, pigione e spese accessorie fr. 710.–, premio cassa malati fr. 232.90, RC privata e mobilia domestica fr. 25.90, onere di trasferta fr. 60.70). Con le sue entrate al netto di fr. 1897.75 mensili, essa non è neppure in grado di coprire il proprio fabbisogno minimo (intangibile: DTF 127 III 70 consid. 2c). Non può quindi essere chiamata attualmente a contribuire finanziariamente al sostentamento del figlio _____. Dal 2014, quando si potrà esigere un'attività lucrativa a tempo pieno, il suo fabbisogno minimo aumenterà a circa fr. 2680.–, dovendosi ancora considerare l'onere fiscale, stimabile in circa fr. 400.– mensili. A quel momento, con un reddito stimato in fr. 3800.–, essa avrà una disponibilità di fr. 1120.– mensili.

E. 8

Il convenuto aveva, al momento in cui è stato citato davanti al Pretore, un reddito di fr. 6680.– mensili netti, con una disponibilità di fr. 3220.– mensili (fr. 6680.–, meno il fabbisogno minimo di fr. 3460.–), la quale deve servire anche al mantenimento di _____ e _____. Per ognuna di esse l'interessato afferma di versare mensilmente fr. 700.–, a fronte di un contributo alimentare stipulato a poco meno di fr. 900.– (osservazioni, punto 6.3; verbale del 23 ottobre 2001, pag. 13 in fine). L'ex moglie avrebbe infatti rinunciato a pretendere l'integrale pagamento per un certo periodo, in considerazione della difficile situazione finanziaria di lui, salvo poi pretendere il versamento del dovuto. Ora, i figli che hanno un padre in comune vantano nei confronti del medesimo un identico diritto alla copertura del fabbisogno in denaro (FamPra.ch 2001, pag. 648 con rinvii). Di conseguenza le loro necessità finanziarie vanno considerate separatamente dal fabbisogno del genitore (cfr. DTF 126 III 358 consid. 2) e la somma a disposizione va ripartita proporzionalmente fra loro (FamPra.ch 2001 pag. 648 con rinvii). a) A proposito di _____ e _____, è pacifico che esse percepiscono un contributo di mantenimento, ancorché agli atti non figurino alcun documento utile. Solo dalla tassazione relativa al biennio 1997/1998 (nell'incarto fiscale richiamato) si evince che il

contributo poteva ammontare a fr. 800.– mensili per ciascuna di esse (fr. 19 200.– diviso 12 mensilità). Il convenuto afferma di versare mensilmente fr. 700.– per ogni figlia, ma nulla comprova gli effettivi versamenti, non recandone traccia neppure gli estratti bancari (doc. 9), né è dato di sapere se tale importo sia adeguato. Di per sé la causa andrebbe quindi rinviata al Pretore perché assuma i necessari accertamenti. Dall'incarto fiscale richiamato (documentazione allegata alla tassazione del biennio 1999/2000) risulta in ogni modo che la ex moglie del convenuto partecipa per metà a una comunione ereditaria proprietaria di una cospicua sostanza, il cui reddito ammontava negli anni 1999/2000 a fr. 209 012.– annui. V'è ragionevole motivo di presumere pertanto che il fabbisogno in denaro di _____ e _____ sia integrato dalle ottime condizioni finanziarie in cui si trova la madre. Tenuto conto del contributo alimentare di fr. 1400.– mensili complessivi per _____ e _____, il convenuto fruisce ancora di un agio di fr. 1820.– mensili che gli permette di coprire il fabbisogno in denaro di _____. Il contributo di mantenimento va fissato perciò in fr. 1530.– mensili fino al 31 dicembre 2003, in fr. 1550.– dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2009 e in fr. 1770.– dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013. b) Già si è detto che, dal 1° gennaio 2014, in conseguenza dell'aumento dell'attività lucrativa, anche la madre potrà ragionevolmente essere chiamata a contribuire al fabbisogno in denaro del figlio. L'attività a tempo pieno fa sì in ogni modo che il contributo per cura e educazione non sarà più fornito in natura e dovrà essere trasformato per intero in fabbisogno pecuniario (fr. 300.–), che a quel momento salirà a fr. 1920.– mensili. Nel 2014 però le figlie del convenuto, _____ (1988) e _____ (1991), saranno maggiorenni, sicché l'obbligo alimentare del padre nei loro confronti cesserà (art. 277 cpv. 1 CC). Ciò aumenterà la disponibilità del convenuto, che salirà a fr. 3220.– mensili, tre volte superiore a quella di _____. Ciò giustifica una proporzionale ripartizione del contributo per il figlio, che sarà per fr. 1440.– a carico del padre e per il resto della madre. Gli importi così stabiliti sono evidentemente frutto di un pronostico formulato per apprezzamento. Qualora la situazione dovesse risultare diversa, sarà sempre possibile alla parte interessata postulare una modifica dell'attuale giudizio.

E. 9

Gli appellanti rimproverano al Pretore di non avere deciso la loro domanda intesa alla ripartizione a metà delle spese straordinarie per il figlio. In realtà con l'istanza essi avevano chiesto al primo giudice la modifica della convenzione 1° aprile 1998, sollecitando una nuova disciplina del contributo di mantenimento e la suddivisione delle spese straordinarie a metà, spese straordinarie che, secondo l'accordo, sarebbero state sopportate invece da entrambi i genitori “in rapporto alle loro effettive possibilità finanziarie” (doc. A, punto 1). Respingendo l'istanza per difetto delle premesse che giustificavano una modifica del contributo alimentare, il Pretore non ha esaminato la congruità del contributo medesimo, né si è soffermato sulle varie componenti del medesimo. La questione va dunque vagliata in questa sede. In virtù dell'art. 286 CC il giudice può obbligare i genitori a versare un contributo speciale per il mantenimento allorché lo richiedano i bisogni straordinari e imprevedibili del figlio. I contributi speciali a norma dell'art. 286 cpv. 3 CC presuppongono bisogni imprevedibili e particolari, di natura transitoria, che non sono conosciuti o pronosticabili al momento in cui è fissata l'entità del contributo alimentare (sentenza del Tribunale federale 5C.240/2002 del 31 marzo 2003, consid. 5.1 con rinvii). In ogni caso essi devono essere documentati. Tale diritto sussiste nei confronti di entrambi i genitori, ma solo nella misura in cui non intacchi il loro fabbisogno minimo (Wullschleger in: op. cit., n. 21 e 22 ad art. 286). L'appellante neppure adduce l'esistenza di spese straordinarie nell'accezione

citata, né allega elementi atti a sostanziarne la consistenza. Nella misura in cui postula il pagamento della retta dell'asilo nido, poi, non si tratta di una spesa straordinaria, bensì di un costo che rientra nel fabbisogno ordinario del figlio stesso (Wullschleger in: Praxiskommentar Scheidungsrecht, Basilea 2000, n. 15 ad art. 285 CC). Di ciò si è già tenuto conto nel relativo calcolo (sopra, consid. 3b e 6).

E. 10

Con l'appello gli istanti chiedono una provvigione ad litem di fr. 1000.– o, subordinatamente, il beneficio dell'assistenza giudiziaria. Se non che, una provvigione è destinata per sua natura – e così era già nel vecchio diritto del divorzio (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3^a edizione, n. 287 ad art. 145 vCC) – a coprire spese future, non a remunerare prestazioni già eseguite (come la stesura del ricorso) o a rimediare esborsi già affrontati. Gli appellanti non pretendono che nel caso specifico soccorrano eccezioni a tale principio. Dopo l'introduzione dell'appello, del resto, nessun atto processuale si è più reso necessario da parte del loro patrocinatore. Quanto all'assistenza giudiziaria, essa presuppone – oltre all'indigenza della parte richiedente (art. 155 vCPC, corrispondente all'odierno art. 3 cpv. 1 Lag) – che l'appello denoti probabilità di esito favorevole (art. 157 vCPC a contrario, art. 14 lett. a dell'odierna Lag). In concreto l'indigenza degli istanti appare evidente e l'appello non era sprovvisto di esito favorevole, tant'è che merita parziale accoglimento. Certo, l'assegnazione di ripetibili renderebbe senza oggetto – almeno in parte – la richiesta di assistenza. Data la difficoltà, se non l'impossibilità dell'incasso, giova tuttavia ammettere sin d'ora gli appellanti a tale beneficio. Per quanto riguarda invece l'analoga richiesta formulata in prima sede, il Pretore non si è ancora pronunciato. Su questo punto l'appello, peraltro privo di motivazione, si rivela quindi irricevibile (art. 35 Lag).

E. 11

Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Gli appellanti ottengono causa vinta sull'aumento del contributo alimentare fino a 16 anni e, nella proporzione di circa due terzi, per i due anni successivi, seppure per motivi parzialmente diversi da quelli invocati e in applicazione del principio inquisitorio illimitato che regge il diritto di filiazione. Essi risultano del tutto soccombenti invece sulla questione delle spese straordinarie. Ciò posto, si giustifica di addebitare gli oneri processuali in ragione di un sesto agli appellanti e per il resto al convenuto, tenuto a rifondere un'adeguata indennità per ripetibili ridotte. Il giudicato attuale impone una modifica anche del dispositivo sulle spese e le ripetibili di prima sede, che seguono la medesima sorte. Per questi motivi, vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria, pronuncia:
I. L'appello è parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così riformata:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.